

Allegato “[•]” al n. [•] di Repertorio

STATUTO DELLA “FONDAZIONE LA ROTONDA ENTE DEL TERZO SETTORE”

Articolo 1 Denominazione

1.1 È costituita per trasformazione della Associazione “LA ROTONDA APS” una fondazione denominata

“LA ROTONDA ETS”

Di tale denominazione, comprensiva dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Baranzate**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente nelle forme e nei tempi previsti dalla legge.

2.2 Uffici anche di rappresentanza potranno essere istituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via non prevalente, e nel rispetto delle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 Scopo e attività

3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 lett. a), b), c) d), e), h), i), j), k), p) q) r), u), v), w) e z), del D.Lgs. 117/2017 quali:

- interventi a carattere socio educativo rivolti alla popolazione con fragilità socio economiche in particolare del territorio di Baranzate. L’Associazione, attraverso una presa in carico e un accompagnamento complessivo della persona, si propone di sostenere il recupero di una rinnovata autonomia e la fuoriuscita da percorsi di assistenza;
- erogazione di beni alimentari e sostegni economici finalizzati al contrasto della povertà materiale dei beneficiari;
- interventi di sostegno alla salute e al benessere delle persone prese in carico quali ad esempio formazioni e informazioni sulla prevenzione e corretti stili di vita, erogazione di voucher salute a sostegno di prestazioni sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, organizzazione di laboratori sulla salute e l’igiene personale rivolti a bambini e ragazzi in età scolare, gruppi di sostegno

alla maternità, sportelli psicologici, case management sanitario, sostegno alla genitorialità;

- gestione di progetti di alternanza scuola lavoro in collaborazione con istituti superiori del territorio, organizzazione di festival/workshop/summer school/iniziativa pubbliche volte a trasmettere conoscenza e competenza a studenti universitari/giovani/adulti su temi quali a titolo esemplificativo cittadinanza attiva, inclusione lavorativa di persone fragili, intercultura, progettazione sociale e povertà;
- produzione di materiali di approfondimento e ricerca sui temi dell'impatto sociale prodotto dalle attività promosse da Rotonda e su temi di forte rilevanza sociale quali ad esempio, povertà alimentare e salute, disagio giovanile, inclusione e comunità, housing sociale, intercultura e povertà educativa;
- organizzazione di attività socializzanti ed eventi a carattere comunitario anche rivolti ad adulti ed anziani e di valorizzazione delle diverse culture presenti sul territorio;
- organizzazione di eventi di promozione del volontariato e della cultura dell'azione civica finalizzata alla promozione della cittadinanza attiva;
- produzione di podcast sui temi di rilevanza sociale e programmi radio online anche ad opera dei minori ed adolescenti inseriti nei progetti di contrasto alla dispersione scolastica;
- organizzazione e gestione di attività di accoglienza sociale presso le strutture a disposizione dell'associazione;
- progetti di accompagnamento scolastico o pomeridiano finalizzati al contrasto della povertà educativa minorile e/o adolescenziale in collaborazione con Istituti e servizi territoriali e agenzie educative;
- organizzazione di attività e laboratori ludico ricreativi e artistici rivolti ai minori o adolescenti del territorio finalizzati all'offerta di occasioni di formazione e crescita in contesti sia scolastici sia extrascolastici.
- organizzazione di laboratori anche artistici o culturali finalizzati alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo;
- organizzazione e gestione di formazioni finalizzate all'accrescimento di competenze di minori e adulti con disagio socio economico o fragilità psichica per facilitare inclusione lavorativa;
- attività tutoring e mentoring individuale o di gruppo finalizzati all'accompagnamento al mondo del lavoro di giovani/adulti in situazione di disagio economico e/o fragilità psico fisica; bilancio di competenze e valutazione delle residue capacità lavorative volti alla realizzazione di un progetto di vita personalizzato per l'inserimento nel mondo formativo e/o lavorativo;
- sostegno economico di borse lavoro a favore di persone con disabilità o fragilità socio economica, con particolare attenzione all'inclusione lavorativa delle donne;
- attività di housing sociale finalizzata a dare un alloggio a famiglie o individui in situazione di fragilità. Attivazione di una rete di alloggi finalizzati all'inserimento di donne con figli minori.
- organizzazione di attività finalizzate all'emersione del bisogno abitativo nel territorio e all'accompagnamento delle persone verso soluzioni abitative autonome;

- organizzazione e gestione di attività finalizzate all'inclusione delle persone migranti quali ad esempio attività di scuola di italiano, percorsi di socializzazione e conoscenza dei servizi del territorio;
- organizzazione e gestione di attività di cessione gratuita di beni alimentari e prodotti di prima necessità a individui e famiglie in situazione di difficoltà socio economica;
- erogazione di sostegni economici finalizzati all'evitare lo scivolamento in povertà conclamata di individui e famiglie in carico;
- organizzazione di attività volte alla promozione della cultura della legalità e dell'attivazione civica in contesti di particolare disagio sociale anche in collaborazione con le istituzioni del territorio;
- apertura di spazi e laboratori di dialogo e mediazione sociale con particolare attenzione alle realtà condominiali e ai contesti comunitari;
- promozione di attività di formazione sui temi di particolare interesse civico quali la cultura dell'inclusione e la riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi con particolare attenzione alla condizione femminile, promozione della cultura delle pari opportunità;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati trasformandoli in contesti di sviluppo e inclusione per la comunità, riutilizzo di beni confiscati alla criminalità per finalità sociali quali ad esempio housing sociale per persone fragili e/o spazi comunitari;
- promozione, organizzazione e partecipazione a comunità energetiche rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5

Fondo di Gestione

5.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio;
- f) dai fondi pervenuti mediante raccolte, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 6

I Membri della Fondazione

6.1 Sono Membri della Fondazione:

- i Partecipanti;
- i Sostenitori.

6.2 Sono Partecipanti: i soggetti giuridici, pubblici o privati, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, che condividendo le finalità della Fondazione, ne sostengono le attività ovvero contribuiscono all'incremento del suo patrimonio, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

6.4 Sono Sostenitori le persone fisiche nominate tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, che condividendo le finalità della Fondazione, sostengono la Fondazione, mediante contributi annuali in denaro,

con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

6.5. La qualità Partecipante e Sostenitore si perde per esclusione.

L'esclusione opera automaticamente per i Sostenitori in caso di morosità nel versamento del contributo annuale; è, invece, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi:

- per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti dovuti (ad eccezione di quanto previsto per i Sostenitori);
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- interdizione, inabilitazione o condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- aperture di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- trasformazione, fusione e scissione;

6.6. I Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 7

Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) l'Assemblea.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di **cinque** a un massimo di **sette** membri, incluso il Presidente.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione è nominato inizialmente nella delibera di trasformazione; successivamente è composto come segue:

- a) don Paolo Steffano e Samantha Lentini quali membri di diritto a vita;
- b) un membro nominato dai consiglieri a vita di cui al precedente punto a);
- c) due membri nominati dal Consiglio in scadenza come segue:
 - un membro scelto tra i candidati, in numero minimo di tre, proposti dall'Assemblea di cui al successivo articolo 12, se costituita;
 - un membro scelto tra i candidati, in numero minimo di tre, proposti dal Consiglio Pastorale della Parrocchia Sant'Arialdo;
- d) gli eventuali restanti membri saranno nominati dal Consiglio in scadenza che potrà individuarli anche tra i candidati di cui alla precedente lettera c).

8.3 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato dal Consiglio in scadenza.

8.4 I membri del Consiglio di Amministrazione di cui ai precedenti punti 8.2 lett. b), c) e d) restano in carica per **tre esercizi**, e scadono con la riunione convocata per

l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.

8.5. Per la nomina dei consiglieri di cui all'art. 8.2 lett. c), almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio in carica, il Presidente richiede all'Assemblea e Consiglio Pastorale della Parrocchia Sant'Arialdo di comunicare i nomi dei candidati per la carica di consigliere. Qualora l'Assemblea o il Consiglio Pastorale non provvedano nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta ad indicare i candidati in numero minimo di tre, il Consiglio potrà nominare i consiglieri scegliendoli liberamente.

8.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo **8.2 lett. b) e c)** il sostituto verrà designato con le stesse modalità e il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio in carica. Qualora il soggetto deputato a nominare il consigliere o a proporre le candidature non vi provveda nel termine di trenta giorni dalla richiesta, la nomina del sostituto sarà di competenza del Consiglio in carica che potrà, altresì, deliberare di ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo.

8.7 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente **articolo 8.2 lett. d)** il sostituto verrà nominato dal Consiglio in carica che potrà designarlo liberamente anche qualora il consigliere venuto meno fosse stato scelto nella lista di candidature proposte ai sensi del precedente art. 8.2, lett. c). Il Consiglio potrà altresì, in alternativa, deliberare di ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo.

8.8 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un **membro a vita di cui al precedente articolo 8.2 lett. a)** il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio. Successivamente il consigliere di cui al precedente art. 8.2 lett. b) sarà designato dal membro a vita rimasto in carica e almeno un consigliere sarà nominato dal Consiglio in scadenza ai sensi del precedente art. 8.2 lett. d).

8.9 Qualora vengano meno entrambi i membri a vita il Consiglio di Amministrazione sarà nominato come segue:

a) due membri nominati dal Consiglio in scadenza come segue:

- un membro scelto tra i candidati, in numero minimo di tre, proposti dall'Assemblea di cui al successivo articolo 12, se costituita;
- un membro scelto tra i candidati, in numero minimo di tre, proposti dal consiglio pastorale della Parrocchia Sant'Arialdo;

b) i restanti membri saranno nominati dal Consiglio in scadenza che potrà individuarli anche tra i candidati di cui alla precedente lettera c).

In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere valgano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

8.10 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.11 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) delibera sulla partecipazione ai bandi;
- j) nomina l'Organo di Controllo;
- k) nomina i Partecipanti e i Sostenitori;
- l) nomina il Segretario, determinandone le funzioni;
- m) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
- n) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- o) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- p) delibera le modifiche allo statuto e sulle operazioni straordinarie;
- q) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

9.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri e funzioni ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o

anche altrove sia in Italia che all'estero.

10.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

10.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

10.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.7 Può assistere alle riunioni del Consiglio - su invito del Presidente - un rappresentante scelto dai lavoratori.

Articolo 11

Presidente – Vice Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.2 Nei casi di urgenza il Presidente può compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

11.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o

impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 12

Assemblea

12.1. L'Assemblea è costituita dai Partecipanti e dai Sostenitori nominati ai sensi del precedente articolo 6 purché in numero minimo di tre.

12.2 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a tutti gli aventi diritto a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

12.3 Ogni Membro ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro Membro mediante delega scritta. Ciascun Membro non può essere portatore di più di tre deleghe.

12.4 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.5 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.6 Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

12.7. L'Assemblea nomina un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 8.2 lett. b).

12.8 L'Assemblea esprime, inoltre, pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

12.9 Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 13

Segretario Generale

13.1 Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestionali e organizzative.

13.2 Possono inoltre essere delegate al Segretario ulteriori poteri o funzioni finalizzate all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione delle attività della Fondazione.

13.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio nei limiti dei poteri a lui conferiti.

13.4 La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 14

Organo di Controllo

14.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina, ad esclusione del primo Organo di Controllo nominato nella delibera di trasformazione.

14.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

14.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

14.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

14.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 9 in quanto compatibile.

14.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 15

Compensi per le Cariche sociali

15.1 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

15.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 16

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

16.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed il 31 maggio di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi degli articoli 13 e 48 del D.Lgs. 117/2017.

16.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

16.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 17

Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

17.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18

Norme applicabili

18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.